



COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **49** del 09/04/2021

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **15:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	Marco Incagli	Consigliere
2	Mauro Niccolini	Consigliere
3	Elena Benedetti	Consigliere
4	Sabrina Giannini	Presidente
5	Aurora Crecchia	Consigliere
6	Beatrice Bensi	Consigliere
7	Gian Luca Benetti	Consigliere
8	Giovanni Salvini	consigliere
9	Matteo Ferrini	Consigliere
10	Flavia Bellani	Consigliere
11	Federico Pazzaglia	Consigliere
12	Lorenzo Gasperini	Consigliere
13	Andrea Quiriconi	Consigliere
14	Chiara Franchi	Consigliere
15	Chiara Tenerini	Consigliere
16	Maria Guglielmino	Consigliere
17	Samuele Lippi	Sindaco

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-

15	2
----	---

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che i consiglieri Lorenzo Gasperini Aurora Crecchia partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

IL CONSIGLIO

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Verificato che i Comuni possono diversificare le aliquote nei limiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1 commi 756,757 e 767 della L. n. 160/2019;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/09/2020;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Preso atto dell'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli e della previsione circa il ristoro ai Comuni delle correlate minori entrate, così come disposto dall'art. 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di stabilità per l'anno 2021) in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19;

Verificato che l'esenzione di cui al periodo precedente, riguarda:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night clube* simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il D.M. 17 gennaio 2021, che rinvia al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal DL “Sostegno” approvato dal Consiglio dei Ministri del 19/03/2021;

Considerata la necessità di confermare per il 2021, l'aumento fino alla misura massima dell'1,14 per cento dell'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, verificato che, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, è possibile incrementare l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 dell'art. 1 L. n. 160/2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di confermare per l'anno 2021, le medesime aliquote previste per l'anno d'imposta precedente, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate.

Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, L. GASPERINI E C. TENERINI)

Astenuti: 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di confermare l'aumento fino alla misura del 1,14 per cento l'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

2. di determinare le aliquote IMU per l'anno 2021, nelle medesime misure applicate per l'anno 2020, di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,9 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate;

3. di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, L. GASPERINI E C. TENERINI)

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI - **PARERE IMU 2021** (impronta:
88DF3F4A7B1E89E35B0B2F5BB24EEAD274DDF0F579FB8829C6C6983B7546EA9D)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sabrina Giannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Salanitri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 5 del 22/3/2021

OGGETTO: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2021 - .

Il giorno ventidue del mese di marzo dell'anno 2021, alle ore 18:42 si è riunito – in videoconferenza - il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

- Dott. Emilio Mantovani – presidente;
- Dott. Silvano Nieri – membro effettivo;
- Rag. Luca Stella – Membro effettivo;

per esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di delibera richiamata in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000.

premesse

- che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

- preso atto dell'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli e della previsione circa il ristoro ai Comuni delle correlate minori entrate, così come disposto dall'art. 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di stabilità per l'anno 2021) in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19;

-che con la proposta di delibera in oggetto il Consiglio Comunale intende confermare le aliquote IMU per l'anno 2021, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate.

Considerato che:

- le aliquote stabilite sono conformi alle norme vigenti;
- risultano rispettate le relative disposizioni in materia;

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori visti anche:

- il Dlgs 267/2000;
- lo statuto del comune;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1 del Dlgs 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di **delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione per l' anno 2021 - .**

La riunione è tolta essendo le ore 19:37

I REVISORI DEI CONTI
Emilio Mantovani
Nieri Silvano
Luca Stella

Firma apposta digitalmente



COMUNE di CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/48 del 23/03/2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

Il responsabile del Servizio Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 23/03/2021



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/48 del 23/03/2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 23/03/2021

La Responsabile

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.